

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2539

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2003

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 marzo 2003

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	7
Relazione tecnica	»	9
Disegno di legge	»	11
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Malta sulla regolamentazione reciproca del trasporto internazionale di viaggiatori e merci, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.

L'Accordo, che è stato sollecitato dalla Parte maltese, è uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l'Italia e Malta e può contribuire allo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio commerciale.

L'Accordo, in particolare, prevede che:

- il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria;

- i trasporti di cose con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio sia in conto terzi, siano assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve le seguenti deroghe:

- trasporti funebri;
- trasporti destinati alle esposizioni o accessori per manifestazioni teatrali, sportive eccetera;
- trasporti occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti;
- trasporti postali;
- trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti;
- trasporti scortati di merci di valore;

- trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

- gli spostamenti a vuoto di veicoli destinati a sostituire veicoli divenuti inutilizzabili;

- i trasporti di api e avannotti;

- i trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate.

Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una commissione mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo, durante gli incontri annuali previsti all'articolo 26 dell'Accordo stesso.

L'Accordo prevede anche la possibilità di effettuare trasporti utilizzando rimorchi o semirimorchi immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente.

È vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).

I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

Nell'effettuazione dei trasporti in base al presente Accordo, sono esentati, reciprocamente, dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, i carburanti e i combustibili che si trovano nei serbatoi normali previsti dal costruttore per il tipo di veicolo e i pezzi di ricambio.

Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, debbono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limi-

tazioni o ritardi. Nel caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento si applicheranno questi ultimi.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento del-

l'impresa dalle autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

L'Accordo sarà valido per il periodo di un anno, e si rinnoverà automaticamente salvo denuncia dello stesso ad opera di una delle Parti.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) e B) Necessità dell'intervento normativo.

Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente, accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di:

- riserva assoluta di legge;
- precedenti norme di delegificazione.

L'Accordo internazionale tra l'Italia e Malta in materia di autotrasporto di persone e merci costituirà la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada fra i due Paesi.

La stipulazione dell'Accordo è stata espressamente richiesta dalla Parte maltese.

L'Accordo comporta un onere, seppure non elevato, alle finanze dello Stato per lo svolgimento delle commissioni miste e va assoggettato a legge che autorizzi la ratifica.

C) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Non risulta che l'Accordo incida sulla normativa previgente.

Per quanto riguarda gli articoli finanziario – doganali, contenuti nell'Accordo (articoli da 18 a 23), si fa presente che ricalcano identici articoli contenuti negli Accordi già stipulati, e in parte già in vigore, con vari Paesi e ai cui negoziati il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso parte in modo attivo.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo si limita a disciplinare lo svolgimento degli autotrasporti internazionali tra l'Italia e Malta, quindi non interferisce con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze stabilite dalla Costituzione delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze stabilite dalla Costituzione delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

L'Accordo non incide con tali fonti legislative.

G) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

È compatibile e coerente.

2) ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si rilevano nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Non ci sono nell'Accordo riferimenti normativi specificati.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

3) ULTERIORI ELEMENTI DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE

A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

Nella materia, non sembra esistano linee di giurisprudenza, né che l'Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale consolidata o meno, né, tanto meno, che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non vi sono progetti di legge sulla materia, all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

L'amministrazione italiana deputata all'attuazione dell'Accordo, come tutti gli accordi del settore già stipulati con svariati Paesi, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze viene ordinariamente chiamato a partecipare alle commissioni miste previste dall'Accordo in ragione della sua competenza in materia finanziaria e doganale (articoli da 18 a 23).

L'Agenzia delle dogane, in esecuzione delle direttive poste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite gli uffici doganali, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Accordo, opera il controllo materiale delle autorizzazioni al trasporto previste dall'Accordo stesso ed esibite dai vettori stranieri in Italia.

A tali controlli provvede anche il Ministero dell'interno coordinando gli organismi che svolgono compiti di polizia stradale.

Destinatari dell'Accordo sono specificamente le imprese di trasporto su strada stabilite nei due Paesi contraenti.

Indirettamente sono interessati alla normativa contenuta nell'Accordo anche i soggetti che svolgono attività di importazione o esportazione o comunque attività commerciali con Malta e ricorrono per i trasporti a vettori stradali.

Fra essi possono menzionarsi le categorie degli spedizionieri doganali, degli industriali, degli operatori commerciali, eccetera.

B) e C) *Ricognizione degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi. Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle Amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.*

Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.

Obiettivo primario dell'Accordo non è altro che quello di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell'ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti.

Obiettivo di medio-lungo periodo è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un'area nuova che può avere notevoli possibilità di sviluppo.

L'Accordo, sulla cui base viene scambiato il contingente di autorizzazioni, consente un numero di trasporti di merci di destinazione (ogni permesso consente il viaggio di andata e ritorno) pari al numero di autorizzazioni di volta in volta scambiate.

La ricaduta economica immediata per i vettori interessati equivale ai corrispettivi per i servizi di trasporto svolti.

La fissazione del contingente, sia per i trasporti di destinazione che per quelli di transito, predetermina inoltre il quantitativo di trasporti eseguibile al massimo su strada da ciascuna delle due Parti, consentendo, in caso di esaurimento delle autorizzazioni per uno dei due contraenti, che i vettori dell'altro partecipino almeno parzialmente all'attività, ove il mercato lo richieda.

I destinatari indiretti (spedizionieri, industriali, artigiani, commercianti, eccetera) hanno la possibilità di inserirsi nell'interscambio tra Italia e Malta usufruendo dei servizi di trasporto regolati dall'Accordo per il movimento delle merci o dei passeggeri, potendo scegliere, fra l'altro, fra la qualità del servizio (in genere maggiormente garantita dal vettore italiano) e il prezzo più basso (offerto dai vettori maltesi).

L'Accordo sull'autotrasporto potrà del resto contribuire alla crescita dell'economia maltese, dal cui miglioramento potranno esserci ricadute positive anche per l'Italia.

L'Accordo fornisce inoltre lo strumento (la Commissione mista) per adottare o proporre ad altre autorità competenti decisioni che promuovano lo sviluppo o il migliore svolgimento dei trasporti su strada, quando le necessità del mercato lo suggeriscano.

D) - Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

I presupposti organizzativi sono quelli già in essere per l'applicazione degli Accordi con gli altri Paesi dell'area.

I presupposti finanziari sono quelli indicati nella relazione tecnico-finanziaria.

I presupposti economici (cioè l'esistenza di ricadute su uno o più settori economici non direttamente ricomprese negli obiettivi dell'intervento) possono essere tutti quelli collegati all'incidenza del costo del trasporto sulle attività produttive, in relazione ai valori di interscambio con Malta.

E) Aree di criticità

Non si rilevano aree di criticità. Non occorrono nuove strutture amministrative.

F) e G) Opzioni alternative alla regolazione. Strumento tecnico-normativo più appropriato.

Attualmente non ci sono opzioni alternative alla regolazione in quanto, per i trattati internazionali, è prevista la ratifica con legge se importano oneri finanziari (articolo 80 della Costituzione).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e Malta in materia di trasporti internazionali di viaggiatori e merci, comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della commissione mista (articolo 26) incaricata dell'esame dei programmi operativi e che si riunirà alternativamente a Malta ed in Italia, nonché per assicurare le funzioni di interpretariato.

Nell'ipotesi dell'invio a La Valletta di quattro funzionari per un periodo di quattro giorni e dell'utilizzo di un interprete, si avrà la seguente spesa:

Spese missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 4 notti x 4 persone)	euro	2.224
--	------	-------

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 90, a cui si aggiunge euro 27 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 117 viene ridotto di euro 30 corrispondente ad un terzo della diaria (euro 87 + euro 34 quale quota media per contributi previdenziali e assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = euro 121 x 4 persone x 4 giorni)	»	1.936
--	---	-------

spese di viaggio:

biglietti aerei andata-ritorno Roma-La Valletta euro 570 x 4 persone = euro 2.280 + euro 114 quale maggiorazione del 5 per cento =	»	2.394
--	---	-------

spese di interprete:

(euro 516 x 4 giorni)	»	2.064
-----------------------	---	-------

Totale onere	euro	8.618,00
--------------	------	----------

Pertanto l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dire-

zione generale autotrasporto di persone e cose, a decorrere dall'anno 2003 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta a euro 8.620,00.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, nonché all'utilizzo dell'interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del suddetto provvedimento.

Pertanto nessuna maggiore spesa ovvero minore entrata deriva dall'attuazione delle altre disposizioni previste dall'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 marzo 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.620 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI MALTA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI MALTA, successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi

devono essere posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dal vettore all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti deve trasmettere a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dello Stato dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dello Stato dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);

2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);

3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art. 26 del presente Accordo.

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente in cui l'impresa è stabilita.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

4. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente, l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

Art. 11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi e di transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.

2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, e dei conducenti, nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 12

1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita

ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti contraenti, non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti:

- 1) i trasporti funebri;
- 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
- 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
- 5) i trasporti postali;
- 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
- 7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
- 8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
- 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, e il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
- 10) i trasporti di api e avannotti.
- 11) i trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

Art. 13

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato, rimorchio e semirimorchio), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

2. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente, accompagnato dall'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente Accordo.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità del veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.

2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 19

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai

diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il sistema di alimentazione del motore.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

3. Qualorà dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo.

Art. 24

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
- 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziati bilaterali tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo di Malta

Ministero per i Trasporti e le Comunicazioni

per il Governo della Repubblica Italiana:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento dei Trasporti Terrestri

Art. 26

Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:

- 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti;
- 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di transito;
- 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;
- 4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
- 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
- 6) esaminare l'opportunità di proporre alle Autorità competenti in materia la concessione di facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. 27

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti contraenti.

Art. 28

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29


1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo si conclude per un periodo di un anno e resterà valido per i successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 14 marzo 2003 in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo
di Malta



PER COPIA CONFORME

.....03.APR.2003.....



